



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 38 del 28/02/2024

Oggetto: DPR 160/2010 ART.8 - PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI CAPANNONI AD USO ARTIGIANALE, LOC. VIAROLO - COMUNE SISSA TRECASALI, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 70/2023 - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il D.Lgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.21;

PREMESSO, sotto il profilo procedurale:

che il Comune di Sissa Trecasali, con nota PEC n. 23577 del 10.08.23 ha trasmesso l'istanza, pratica SUAP n. 70/2023 per la valutazione del progetto di nuova costruzione di capannoni ad uso industriale, comportante variante al PUG, secondo la procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160 del 2010;

che, in particolare, si tratta di richiesta di Permesso di Costruire, con procedura urbanistica in variante al PUG, promossa ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010, per la nuova costruzione di capannoni ad uso artigianale ai fini dello sviluppo economico di attività produttiva già insediata nel

territorio comunale in loc. Viarolo, Via Lugagnano s.n.c. – Ditta proprietaria Faccini s.r.l. – Ditta utilizzatrice Riva Assemblaggi s.r.l.;

che richiedente il titolo edilizio è la ditta proprietaria del terreno Faccini s.r.l., su richiesta della società economica Riva Assemblaggi s.r.l., quale utilizzatrice del fabbricato produttivo/artigianale posto in adiacenza e concesso in locazione dalla proprietà Faccini s.r.l.;

che l'area in oggetto, risulta l'unica possibilità di completamento del sistema artigianale della frazione di Viarolo e che la trasformazione dell'area, interna al perimetro del Territorio Urbanizzato, risulta pienamente allineata con la Strategia del PUG del Comune di Sissa Trecasali;

che la ditta Riva Assemblaggi s.r.l. si occupa dell'assemblaggio ed imballaggio di motori ed apparecchiature elettropneumatiche;

che le esigenze produttive hanno portato alla proposta dell'utilizzo dell'area adiacente agli immobili attualmente in uso per la realizzazione di un nuovo capannone artigianale per una superficie coperta di circa 1.500 mq destinato in parte ad uffici ed in gran parte all'attività di produzione;

che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 180 del 2010, gli elaborati di progetto e di variante urbanistica, comprensivi di Rapporto Ambientale sono stati depositati e pubblicati presso il Comune di Sissa Trecasali ed il Comune ne ha disposto la pubblicazione sul BUR per 60 giorni dal 30.08.2023;

che, successivamente alle richieste di integrazioni formulate da AUSL, ATERSIR, EMILIAMBIENTE, il comune di Sissa Trecasali ha convocato la prima seduta – pubblica, svoltasi in presenza - della Conferenza dei Servizi per l'esame della pratica in oggetto per il giorno 23.08.2023;

che con nota ns PEC n. 26783 del 20.09.23, l'Amministrazione Provinciale richiedeva integrazioni alla documentazione prodotta riguardanti, in particolare:

- relazione economico-finanziaria;
- cronoprogramma;
- opere pubbliche e misure di mitigazione e conseguenti progettualità contenute nella ValSAT;
- scarichi/sottopasso SP10;
- invarianza idraulica;

che, nella stessa nota l'Amministrazione Provinciale ha precisato altresì che il parere della Provincia sarà rilasciato con Decreto Presidenziale, al termine del periodo di deposito e dopo la chiusura della Conferenza dei servizi, previa acquisizione di tutti i contributi degli enti competenti in materia ambientale e che in tale parere sarà valutata la variante urbanistica e sarà espresso il parere motivato sulla Valsat ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008;

che nell'ambito della Conferenza di Servizi, il Comune di Sissa Trecasali ha attestato, documentandolo, che non sono disponibili al momento aree compatibili con l'attività prevista in oggetto e pertanto è legittima la procedura in essere di cui all'art. 8 del DPR 160/2010;

che, con PEC n. 492 del 08.01.24, il Comune di Sissa Trecasali ha trasmesso le integrazioni presentate dal richiedente ed ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 24.01.24. Con nota PEC n. 2108 del 23.01.24 è stata posticipata la data di tale seconda conferenza che si è quindi svolta il 26.01.24;

che con nota PEC n. 2191 del 24.01.24, l'Amministrazione Provinciale ha evidenziato come le integrazioni trasmesse si ritenevano esaustive fatta eccezione per gli aspetti di competenza del Servizio Viabilità che nell'ambito della nota già citata, PEC n. 26783 del 20.09.23, chiedeva

chiarimenti in merito al corpo idrico recettore pertinente la SP10, di competenza della Provincia di Parma;

che, in data 26.01.2024, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi – pubblica - nel corso della quale il settore viabilità della Provincia di Parma ha chiesto di non scaricare le acque bianche nella cunetta stradale provinciale, in quanto, da direttiva interna della Provincia, non è possibile autorizzare nuovi scarichi. La Conferenza dei Servizi si è chiusa pertanto con esito sospensivo in attesa di risolvere le problematiche riguardanti gli scarichi delle acque bianche;

che con nota PEC n. 2891 del 31.01.24 il Comune di Sissa Trecasali ha trasmesso le ulteriori integrazioni presentate dal richiedente ed ha convocato la terza seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 02.02.24, il cui verbale è stato trasmesso con nota PEC n. 3312 del 05.02.24;

che il Comune ha dichiarato in Conferenza di Servizi che, nel periodo di deposito degli elaborati, non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

CONSTATATO, nel merito:

che il progetto in oggetto riguarda la nuova costruzione di capannoni ad uso artigianale ai fini dello sviluppo economico di attività produttiva già insediata nel territorio comunale in loc. Viarolo, Via Lugagnano s.n.c.– Ditta proprietaria Faccini s.r.l. – Ditta utilizzatrice Riva Assemblaggi s.r.l.;

che le esigenze produttive hanno portato alla proposta dell'utilizzo dell'area adiacente agli immobili attualmente in uso per la realizzazione di un nuovo capannone artigianale per una superficie coperta di circa 1.500 mq destinato in parte ad uffici ed in gran parte all'attività di produzione. La superficie interessata dalla trasformazione edilizia è pari a 3.900 mq circa ed è relativa alla parte di lotto con maggiore profondità posta tra la SP 10 e la str. di Lugagnano, destinando la parte più a nord ad area verde permeabile e vasca di laminazione;

che l'intervento è volto allo sviluppo economico della società Riva Assemblaggi s.r.l. che svolge attività di assemblaggi di componenti elettrici, riconducibile agli usi UP2 "*Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali*" di cui all'articolo 2.1 comma 7 delle Disposizioni Normative del PUG vigente. Al fine di soddisfare le esigenze lavorative della ditta già insediata, è prevista la nuova costruzione di edificio in calcestruzzo prefabbricato, costituito da tre blocchi rettangolari destinati a zone di lavorazione con relativi servizi (spogliatoi, wc, docce, uffici), con SL complessiva di 1.637,93 mq. L'intervento sarà realizzato in due stralci: il primo stralcio, da realizzare immediatamente dopo il rilascio del titolo, ha SL di 1.231,56 mq e comprende la realizzazione dei due blocchi posti verso l'edificio esistente (lato sud); il secondo stralcio, da attuarsi in un secondo momento, ha SL di 406,37 mq e riguarda il blocco di fabbricato rivolto verso nord. I locali di lavorazione si svilupperanno interamente al piano terra, mentre le zone servizi si svilupperanno su due livelli collegati mediante scala interna;

che il proponente provvederà a rafforzare il sistema dei percorsi pedonali, mediante realizzazione del prolungamento del marciapiede lungo via Lugagnano, con il tombinamento di una porzione del fosso di scolo e verrà inoltre implementato l'impianto di illuminazione pubblica;

che l'area si pone all'interno del contesto urbano, in Territorio Urbanizzato, in continuità con il sistema produttivo posto all'ingresso nord della frazione di Viarolo. Il terreno è attualmente incolto e libero da edificazione. L'area si attesta sullo snodo tra la SP10 e la Strada Lugagnano, costituendo la "punta" del triangolo che, con Via Rossini, costituisce il piccolo quartiere artigianale della frazione. Quartiere servito dalla variante alla SP10 realizzata negli ultimi anni, contestualmente alla realizzazione del primo tratto Ti-Bre, a bypassare il centro abitato di Viarolo. Gli accessi sono posti sulla viabilità interna locale (Strada Lugagnano);

che l'area è servita dalla rete fognaria comunale, presente lungo Strada Lugagnano. I reflui convergono verso l'originario impianto di depurazione della frazione, posto a 300 mt circa ad est dell'area in oggetto, ora divenuto impianto di pompaggio all'impianto depurativo di Ronco Campo Canneto, con capacità residua pari a circa il 47% di quella massima (1426 AE, rispetto ad una potenzialità di 3.000AE). L'area è servita dalla rete acquedottistica comunale presente lungo Strada Lugagnano;

che il PUG del comune di Sissa Trecasali, nell'elaborato S.1 "Schema di assetto strutturale-strategico", assegna a Viarolo un ruolo di prevalente consolidamento della funzione residenziale e di accesso all'area delle risorgive, nell'ambito di un complessivo miglioramento della mobilità e dei servizi nelle frazioni che si attestano lungo l'asse provinciale della SP10 verso Parma (Azione 1.1.a). La Tavola evidenzia inoltre, dal punto di vista ambientale, alcuni elementi vegetazionali (nodi arborati esistenti da potenziare, di supporto alla rete ecologica locale) presenti nelle vicinanze dell'area di intervento (ad est della Strada di Lugagnano), in corrispondenza ad aree pertinenziali di edifici rurali esistenti (Azione 4.1.b);

che il PUG del comune di Sissa Trecasali nell'elaborato S.2 "Schema di assetto del Territorio Urbanizzato" che articola e specifica, sempre con carattere ideogrammatico, gli obiettivi dell'elaborato S.1, riconosce il sistema artigianale esistente per il quale assumere principalmente l'indirizzo di consolidamento del tessuto e miglioramento della qualità edilizia sotto il profilo energetico e sismico (azione 2.2.a). Tale schema indica, come destinazione strategica per l'area in esame, quella di tessuto esistente non saturo e relativamente organizzato, in cui promuovere nuovi interventi atti a migliorare l'assetto organizzativo e funzionale, con eventuale densificazione edilizia associata a potenziamento delle aree verdi arborate e del sistema delle dotazioni di spazi pubblici, e le cui destinazioni d'uso sono quelle del sistema produttivo (artigianale, ricettivo, commerciale e di servizio). Gli obiettivi legati alla "Realizzazione dell'infrastruttura verde" (Obiettivo Specifico 4.1), così come quello di "Potenziamento delle dotazioni ecologiche del Territorio Urbanizzato" (Obiettivo Specifico 4.1.c), evidenziano l'opportunità di proseguire la rete dei percorsi ciclopedonali di collegamento tra i differenti poli insediativi del Comune, con dotazione a verde arboreo arbustivo (nel caso in oggetto, lungo la strada di Lugagnano) e l'esigenza di formazione di "fasce o aree di mitigazione lungo i bordi urbani" (nel caso in oggetto, lungo la SP10);

che le tavole relative alla "Disciplina degli interventi diretti nel Territorio Rurale" (D1), individuano l'area di intervento, tra le aree interne al perimetro del Territorio Urbanizzato analogamente alle tavole D2, relative alla "Disciplina degli interventi diretti nel Territorio Urbanizzato". Le Tavole D2 riconoscono le aree oggetto di intervento, all'interno dei tessuti D3 (Aree cortilizie a servizio delle attività), disciplinate dall'art.7.2 delle DN. Si tratta di parti del tessuto, prive di possibilità edificatoria, che assumono principalmente l'indirizzo di miglioramento della funzionalità delle attività svolte e di qualità ecologico-ambientale, per le quali sono ammesse esclusivamente le opere di sistemazione per la movimentazione e la sosta veicolare, il deposito di materiali, gli impianti necessari per gli allacciamenti ai pubblici servizi e per lo smaltimento e la depurazione, gli impianti per la produzione di energia elettrica mediante processi fotovoltaici privati o di pubblico interesse;

che il progetto proposto comporta la necessità di modificare le attuali previsioni del PUG, relativamente alla tavola D2i, relativa alla Disciplina degli Interventi. Una modifica pertanto che comporta le possibilità di utilizzo dell'area in oggetto (assegnandole capacità edificatoria), senza, a ben vedere, modificare gli obiettivi strategici e la destinazione d'uso (produttiva) indicata dal PUG;

che il progetto risulta pertanto coerente con la Strategia del PUG, ma non con la Disciplina degli interventi diretti e che pertanto la ditta richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;

che pertanto si propongono le seguenti modifiche alla tavola D2i relativa alla "Disciplina degli interventi diretti nel Territorio Urbanizzato – Ronco Campo Canneto e Viarolo", in relazione:

– alla delimitazione dell'area oggetto di procedura Art.8 DPR. 160/2010, con perimetrazione relati-

va a “Interventi soggetti a prescrizione specifica SUAP”;

→ alla modifica della classificazione dell’area da “Tessuto D3.Aree cortilizie a servizio delle attività” a “Tessuto D2 – Tessuti artigianali”;

→ alla ridefinizione delle aree cortilizie a verde in modo da incrementare le dotazioni ecologico-ambientali sul margine nord dell’area di intervento;

→ al rafforzamento dei percorsi ciclopedonali sulla strada Lugagnano;

che la relazione illustrativa della Variante Urbanistica è stata completata da una parte relativa al Documento di ValSAT in cui sono stati analizzati gli impatti e le azioni di mitigazione e/o di compensazione legati alla progettualità collegata alla Variante in oggetto. Sono state analizzate le varie componenti:

- suolo e sottosuolo;
- risorse idriche;
- rumore;
- risorse ecologiche paesaggistiche e ambientali;
- infrastrutture del territorio;

che la valutazione effettuata, evidenzia come i potenziali impatti relativi alla proposta di Variante, risultino mitigati, o comunque come gli effetti indotti siano opportunamente migliorati, riducendo in modo determinante la significatività degli impatti medesimi;

che nella stessa relazione illustrativa/ValSAT sono state valutate eventuali alternative localizzative per l’ampliamento proposto che hanno concluso come ragionevolmente migliore la scelta in oggetto;

che dall’analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l’area oggetto dell’intervento, si evidenzia che:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (approvato dal C.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata dall’intervento in oggetto come “area interessata da alluvione rara (P1) del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)”. Nelle aree interessate da alluvione rara (aree P1), trovano applicazioni le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il P.T.C.P. della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell’art.57 del D.Lgs n.112/98 sia sotto il profilo cartografico che normativo;
- sempre il PGRA classifica, inoltre, l’area in questione come “area interessata da alluvione poco frequente (P2) del reticolo secondario di pianura (RSP)”; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l’applicazione (DAL 1300/2016):
 - di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
 - di misure volte al rispetto del principio dell’invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;

che con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l’area oggetto di studio ricade all’interno della seguente tutela:

- limite di fascia C, così come definito nella Tav C.1 e dell’art. 13ter del PTCP;

che per l’area in oggetto è riconosciuta “poco vulnerabile” sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – *Classi di Vulnerabilità*);

che in merito all’inquinamento luminoso si ricorda la presenza dell’Osservatorio astronomico protetto in Comune di Collecchio per il quale, ai sensi della LR 19/2003 e la Direttiva di Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015, sono state introdotte particolari misure di tutela in un raggio di

15 chilometri. Il progetto proposto ricade all'interno di tale perimetro. Le tutele introdotte riguardano sia l'adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti che il contenimento di nuovi impianti di illuminazione, oltre a criteri preferenziali per la realizzazione di nuovi impianti. Pertanto si prescrive che gli impianti di illuminazione esterni all'edificio, ai sensi della Direttiva di Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015, debbano sottostare alle seguenti prescrizioni:

- gli impianti LED dovranno emanare luce ad una temperatura di colore (CCT) minore o uguale a 3000K;
- è necessario utilizzare LED con lunghezza d'onda di picco indicativa di 590 nm (c.d. LED color ambra).

Quanto sopra prescritto è vincolante, fatto salvo eventuali motivi ostativi riguardanti la sicurezza stradale;

che nella Tavola dei Vincoli del PUG si evidenzia la presenza di un pozzo non presente nelle tavole del PTCP-PTA. Si ricorda di valutare le eventuali prescrizioni contenute nella pianificazione comunale;

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008 si ritengono non necessari approfondimenti in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermi restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

CONSIDERATO che nell'ambito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi sono state richieste integrazioni riguardanti: relazione economico-finanziaria; cronoprogramma; opere pubbliche e misure di mitigazione e conseguenti progettualità contenute nella ValSAT; scarichi/sottopasso SP10; invarianza idraulica; scarichi di acque nere; relazione illuminotecnica;

che tali integrazioni sono state fornite con successive trasmissioni e sono state valutate complessivamente esaurienti;

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale, di cui in particolare:

- AUSL ha espresso, con nota PEC del Comune n. 619 del 16.01.24, parere di competenza favorevole nel quale ha ricordato la necessità di incrementare la mobilità dolce e di recintare la vasca di laminazione in progetto. Con nota del 22.08.23 l'AUSL ha inoltre ricordato la necessità di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole con nota Rif. Arpae PG 2066 del 08/01/2024 Sinadoc 33030/2023;
- EMILIAMBIENTE ha espresso con nota PEC del Comune n. 1109 del 26.01.24 parere favorevole condizionato a prescrizioni riguardanti la vasca di laminazione (tempo di ritenzione delle acque drenate) e sversamenti accidentali di liquami inquinanti;
- ATERSIR con nota ns. PEC n. 24284 del 23.08.23 ha comunicato la necessità di acquisire il parere del soggetto gestore del SII e di rispettare le prescrizioni inerenti: lo scarico delle acque meteoriche, la salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile, la vasca di laminazione;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, in quanto gli elaborati così come integrati sono ritenuti tali da garantire il rispetto delle tutele così come sopra evidenziate limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato criticità in merito alla compatibilità geologica connessa alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole, visti altresì gli elaborati tecnici integrati e i pareri favorevoli con prescrizioni relative agli aspetti acquedottistici e fognari ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i, fermo restando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nel rispetto della procedura di cui all'art.8 DPR 160/2010, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione della stessa variante;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere ai sensi dell'art.15 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato favorevole sulla variante al PUG del Comune di Sissa Trecasali, nel rispetto delle prescrizioni tecniche su indicate e individuate in sede di Conferenza dei Servizi, per la quale si evidenzia contestualmente l'assenza di rilievi di carattere urbanistico, nell'ambito della procedura di cui all'art.8 del DPR 160/2010 per l'approvazione del progetto di nuova costruzione della ditta utilizzatrice Riva Assemblaggi, Ditta proprietaria Faccini (pratica SUAP n. 70/2023) esistente in Sissa Trecasali;

di trasmettere altresì al Comune di Sissa Trecasali copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **798 /2024** ad oggetto:

" DPR 160/2010 ART.8 - PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI CAPANNONI AD USO ARTIGIANALE, LOC. VIAROLO - COMUNE SISSA TRECASALI, COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 70/2023 - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008.

“

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 27/02/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale